

REGOLAMENTO (CE) N. 773/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1998

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) L'11 luglio 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ denominato «avviso d'apertura», la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia e ha avviato un'inchiesta.
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dal Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della UE (Eurocoton) per conto di produttori comunitari che rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile. In questo contesto, per «produzione comunitaria» si intende la produzione destinata al mercato non vincolato del prodotto in esame.
- (3) Il mercato non vincolato del prodotto in esame è quello costituito dalle vendite sul libero mercato di tessuti di cotone greggi, vale a dire dalle vendite dei tessitori comunitari ad acquirenti indipendenti. Il mercato vincolato, invece, è costituito dalle transazioni che avvengono nell'ambito di un gruppo integrato, e cioè nei casi in cui si tesse il cotone greggio e, in un successivo stadio di lavorazione, il tessuto viene finito e/o confezionato.

La prassi delle istituzioni comunitarie confermata dalla Corte di giustizia, infatti, prevede che siano escluse dall'analisi del pregiudizio le vendite sul mercato vincolato quando esiste una chiara distinzione tra mercato vincolato e mercato libero. Non essendo venduta sul libero mercato, la produzione

vincolata non è in diretta concorrenza con le importazioni del prodotto simile.

In questi casi, poiché l'analisi del pregiudizio si riferisce all'industria comunitaria definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base»), ed esclude pertanto le vendite sul mercato vincolato, e poiché l'articolo 4 fa riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, che istituisce le norme in materia di rappresentatività, ne consegue che anche i requisiti relativi alla rappresentatività devono essere valutati facendo riferimento alla produzione venduta sul libero mercato.

La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti relativi al dumping del prodotto originario dei paesi in questione e al conseguente grave pregiudizio; tali elementi sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante, e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro i limiti di tempo stabiliti nell'avviso di apertura.
- (5) Numerosi produttori/esportatori dei paesi interessati hanno comunicato le loro osservazioni. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.
- (6) Dato il gran numero di produttori comunitari che fabbricano il prodotto in questione nella Comunità e che sostengono la denuncia, e conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno ricorrere a tecniche di campionamento e inviare questionari e raccogliere dati da un campione rappresentativo di produttori comunitari.
- (7) In considerazione del numero elevato di produttori/esportatori dei paesi interessati, anche in questo caso si è fatto ricorso a tecniche di campionamento e la Commissione ha inviato questionari e raccolto informazioni da un campione rappresentativo di produttori/esportatori.
- (8) Il numero di importatori non collegati che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e si sono dichiarati interessati a collaborare è risultato troppo elevato per consentire lo svolgimento dell'inchiesta entro i tempi a disposizione. La Commissione ha deciso pertanto di ricorrere ad

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 210 dell'11. 7. 1997, pag. 13.